

AMBIENTE E RISORSE/SPECIALE

Articoli da pag. 18

ILVA: la gestione commissariale tra risanamento e prospettive - Innovazione tecnologica e risanamento ambientale sono i due assi attorno ai quali si sta sviluppando la gestione commissariale dello stabilimento Ilva di Taranto, che deve, in ogni caso, conciliare la continuità delle attività produttive con la delineazione di una nuova prospettiva strategica. In particolare, l'azione di messa a norma non si prefigge il solo obiettivo della conformità legislativa in materia di ambiente (rifiuti, acque, abbattimento emissioni e polveri e minerali nocivi derivanti dai "parchi minerari") e di sicurezza (consolidamento del SGS), ma offre anche l'occasione per il rilancio del sito, attraverso sperimentazioni come, ad es., l'utilizzo nel ciclo produttivo del pre-ridotto di ferro in sostituzione della carica di minerali attualmente trattati nell'agglomerato e il gas naturale al posto del carbon coke. Sul tema è, infine, utile un confronto con uno stabilimento siderurgico di notevoli dimensioni come quello di Duisburg, in Germania.

PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo a pag. 84

Radiazioni. La nuova direttiva UE sull'esposizione alle "ionizzanti" - La comunità europea, con direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio 5 dicembre 2013, ha fornito le nuove prescrizioni in materia di protezione sanitaria delle persone soggette a esposizione professionale, medica e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Il documento europeo ha armonizzato il quadro normativo di settore e puntualizzato i diversi aspetti tecnici, ma non ha introdotto sostanziali modifiche. Da un lato, ha semplificato e ridotto i vincoli esistenti, dall'altro, invece, ha incrementato gli *standard* di tutela, in particolare, per l'esposizione alle radiazioni di origine naturale.

Caso a pag. 90

Il sequestro penale nel cantiere - Nell'ambito del meccanismo procedurale (di contenuto sanzionatorio) delineato dal Capo II, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (artt. da 19 a 25), è legittimo per l'organo di vigilanza procedere, per esigenze di giustizia penale inerenti all'accertamento di contravvenzioni alla normativa prevenzionale e di igiene del lavoro, al sequestro di macchinari, di impianti, di attrezzature e/o dell'area dell'azienda o del cantiere. L'art. 23, D.Lgs. n. 758/1994, da un lato, ha disposto che il procedimento per la contravvenzione è sospeso fino al momento in cui il Pubblico Ministero riceve, dall'organo di vigilanza, la comunicazione relativa alla verifica dell'adempimento delle prescrizioni da parte del contravventore, dall'altro lato, ha precisato che la sospensione del procedimento non preclude il compimento di alcuni atti, tra i quali, il sequestro preventivo. Tuttavia, occorre comprendere come è possibile procedere, nel caso di sequestro di una macchina sulla quale sono state riscontrate alcune carenze, alla regolarizzazione delle contravvenzioni, quindi, alla messa a norma della macchina.

Sintesi a pag. 111

Lavori sotto tensione - Il comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha dato notizia dell'avvenuta emanazione, il 15 gennaio 2014, del secondo elenco, di cui al punto 3.4, Allegato I al D.M. 4 febbraio 2011, relativo alle aziende autorizzate a effettuare i lavori sotto tensione di cui all'art. 82, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/2008 (in *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 2014, n. 15).

IN SINTESI

Massima e nota
a pag. 115

Responsabilità del datore - L'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087, c.c., che non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, impone al datore di lavoro di adottare, non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre che in concreto si rendano necessarie per la tutela del lavoratore in base all'esperienza e alla tecnica; tuttavia, da questa norma non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta a evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato, occorrendo invece che l'evento sia riferibile a sua colpa, dal momento che la colpa costituisce, comunque, elemento della responsabilità contrattuale del datore di lavoro. (*Cassazione civile, sezione lavoro, 22 gennaio 2014, n. 1312*)

Massima e nota
a pag. 116

Patologia precedente all'infortunio - In caso di infortunio sul lavoro, se è accertata la sussistenza di fattori patologici preesistenti non aventi origine professionale, il giudice deve fare applicare, anche di ufficio, l'art. 79, D.P.R. n. 1124/1965, secondo il quale il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravata da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro, deve essere rapportata non alla normale attitudine al lavoro ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità e deve essere calcolata secondo la cosiddetta formula Gabrielli - espressa da una frazione avente come denominatore la ridotta attitudine preesistente e come numeratore la differenza tra quest'ultima (minuendo) e il grado di attitudine al lavoro residuo dopo l'infortunio (sottraendo) - senza che abbia rilievo la circostanza che l'inabilità preesistente e quella da infortunio incidano sullo stesso apparato anatomo-funzionale. (*Cassazione civile, sezione lavoro, 15 gennaio 2014, n. 684*)

Massima e nota
a pag. 118

Assunzione di un rischio elettivo - Non rientra nella nozione di infortunio *in itinere* quello occorso al lavoratore al rientro dalla ferie e in orario notturno, perché non occorso nel normale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro e perché accaduto in orari non collegabili necessariamente con l'orario di lavoro. (*Cassazione civile, sezione lavoro, 13 gennaio 2014, n. 475*)

GRANDI RISCHI

Articolo a pag. 94

Omessa richiesta o mancato rinnovo: l'evoluzione sanzionatoria del CPI - L'indeterminatezza è sempre stata, sin dagli anni '60, una costante caratteristica della legislazione penale inerente alla prevenzione incendi. Infatti, il D.P.R. n. 547/1955, che ha fornito le prime norme organiche sull'antincendio nei luoghi di lavoro, è entrato subito in contrasto con quanto disposto dalla legge n. 996/1965, il quale ha fornito i primi procedimenti sulla disciplina per i controlli delle attività soggette alla prevenzione incendi. Questa contraddizione è proseguita fino all'emanazione del D.P.R. n. 151/2011, ma fino a quel momento solo i pareri della S.C. e qualche pronuncia della Corte Costituzionale hanno tentato di fare chiarezza.

RIFIUTI E BONIFICHE

<p>Articolo a pag. 104</p>	<p>TARI: il nuovo tributo sui rifiuti prende il via con la legge di stabilità - La nuova imposta unica comunale (IUC) introdotta dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), oltre che da IMU e TASI, è composta dalla TARI, il nuovo tributo sui rifiuti. Confermati alcuni aspetti della Tares, come il presupposto e i soggetti passivi e l'esclusione delle aree scoperte pertinentziali e, per il momento, la base imponibile, che resta la superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, quantomeno fino all'allineamento delle banche dati catastali con le banche dati comunali, ottenuto il quale si passerà al criterio dell'80% della superficie catastale per le unità immobiliari a destinazione ordinaria. Non mancano i problemi legati più che altro a un'evidente incongruenza tra due commi (649 e 661) in merito all'applicazione ai rifiuti speciali assimilati e alla gestione del tributo che dovrà necessariamente essere oggetto di una pronta correzione del dettato legislativo, anche al fine di prevenire possibili censure da parte degli organi comunitari.</p>
<p>Caso a pag. 107</p>	<p>Traffico illecito di rifiuti e reati ambientali "ordinari" - Il delitto di traffico illecito rappresenta l'unica fattispecie prevista dalla normativa ambientale, costruita come una sorta di sommatoria di atti di gestione illecita caratterizzata dal dolo e punito con pena, che consente il ricorso a strumenti investigativi particolarmente efficaci, quali le intercettazioni telefoniche, nonché richieste di misure cautelari. Parallelamente, ci sono comportamenti lesivi o potenzialmente lesivi dell'ambiente che richiederebbero fattispecie di reato e strumenti di indagine più incisivi, come il reato di discarica abusiva o come la «<i>combustione illecita di rifiuti</i>» recentemente introdotto dal D.L. n. 136/2013. Per quanto sopra si rende necessario chiarire, anche attraverso l'esame della giurisprudenza, quando siano concretamente ravvisabili i presupposti del delitto di cui all'art. 260, D.Lgs. n. 152/2006 («<i>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</i>») piuttosto che quelli di ipotesi contravvenzionali di gestione abusiva, previste dall'art. 256, D.Lgs. n. 152/2006, evidenziando gli elementi caratterizzanti del delitto in esame, ossia, la pluralità di atti di gestione abusiva e l'elemento soggettivo del reato, costruito, come vedremo, in termini di dolo specifico.)</p>
<p>Massima e nota a pag. 118</p>	<p>Incenerimento a terra di scarti animali - Integra la violazione dell'art. 256, D.Lgs. n. 152/2006, che punisce anche l'attività di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi, la condotta di chi incenerisce a terra, oltre alle sterpaglie, anche piume di uccelli, atteso che l'attività di incenerimento a terra di scarti animali e di altri rifiuti integra una operazione di smaltimento (<i>Cassazione penale, sezione III, 17 ottobre 2013, n. 45307</i>)</p>
<p>Massima e nota a pag. 119</p>	<p>Incenerimento. BAT per la riduzione di emissioni e odori - Il reato di cui all'art. 19, comma 12, D.Lgs. n. 133/2005, si configura (anche) con l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 8, comma 1, che hanno carattere generale e riguardando l'adozione di adeguate misure affinché le attrezzature utilizzate nell'esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo i criteri della migliore tecnologia disponibile, senza che sia quindi necessaria una espressa previsione nel titolo abilitativo (<i>Cassazione penale, sezione III, 3 ottobre 2013, n. 44444</i>)</p>
<p>Massima e nota a pag. 121</p>	<p>Rifiuti da aree produttive assimilati agli urbani - Ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e), D.Lgs. n. 152/2006, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti (salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali di servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico), che non possono essere conferiti al servizio pubblico comunale di raccolta dei rifiuti urbani, ed è lo Stato che detta i criteri per la loro assimilazione a questi ultimi (<i>Consiglio di Stato, 26 settembre 2013, n. 4756</i>)</p>

AMBIENTE E RISORSE

Sintesi a pag. 111

Dighe dismesse. Messa in sicurezza - *L'ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile 9 gennaio 2014* individua la direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quale amministrazione competente a coordinare gli interventi per la messa in sicurezza e fissa i termini per le verifiche su alcune regioni al fine di verificarne il concreto e attuale interesse pubblico per l'eventuale recupero e riutilizzo delle menzionate dighe (in *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 2014, n. 15)

Sintesi a pag. 112

Biocarburanti e bioliquidi. Sistema nazionale di certificazione - *La circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 gennaio 2014* interviene sulla complessa disciplina di cui al D.M. 23 gennaio 2012 recante il «*Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi*», introdotto al fine di conteggiare le emissioni di gas serra dei combustibili contenenti biocarburanti, nonché sulle modalità di accesso agli strumenti di sostegno previsti per gli utilizzatori di biocarburanti e bioliquidi e sull'attendibilità delle informazioni concorrenti alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi (in *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 2014, n. 18 e all'indirizzo www.ambientesicurezzaweb.it)

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ

Sintesi a pag. 113

GPP. Ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione - *Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013* fissa i nuovi criteri ambientali minimi per le diverse categorie merceologiche «*per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di Ammendanti - aggiornamento 2013, acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione (Allegato 1) e forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio - aggiornamento 2013 (Allegato 2)*», ai sensi del punto 3.6 del PAN GPP (piano di azione nazionale sul *green public procurement*) (in *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 2014, n. 13, e all'indirizzo www.ambientesicurezzaweb.it)

Sintesi a pag. 114

GPP. Lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica - *Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 dicembre 2013* fissa i nuovi criteri ambientali minimi «*per l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica*», ai sensi del punto 3.6 del PAN GPP (piano di azione nazionale sul *green public procurement*) (in S.O. n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 2014, n. 18, e all'indirizzo www.ambientesicurezzaweb.it)